

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA “ ENTROPIA APS ”

Il giorno 05, del mese di giugno, dell'anno 2023, alle ore 18:00, in videoconferenza, presso la sede in cui è seduto il Presidente, Sig. Bocchio Ramazio Luca, posta in Cossato, cap. 13836, prov. di Biella, via Castellengo, n° 66, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione “Entropia APS”, per discutere e deliberare sul sottospecificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa del Terzo Settore

Sono presenti personalmente i seguenti soci:

1. Sig.ra Aliyari Nahid, nata il 06/11/1996, a Acquaviva delle Fonti (BA), C.F.: LYRNHD96S46A048V;
2. Sig. Bocchio Ramazio Luca, nato il 30/09/1996 a Biella (BI), C.F.: BCCLCU96O30A859S;
3. Sig. Fabbri Andrea, nato il 14/12/1997 ad Umbertide (PG), C.F.: FBBNDR97T14D786Q
4. Sig. Ghobert Giacomo, nato il 31/08/1997 a Trento (TN), C.F.: GHBGMN97M31L378W
5. Sig. Gioachin Filippo, nato il 15/08/1995 ad Este (PD), C.F.: GCHFPP95M15D442G
6. Sig.ra Giorgio Sara, nata il 08/01/1997 a Terlizzi (BA), C.F.: GRGSRA97A48L109B
7. Sig.ra Marconi Sonia, nata il 02/09/2000 a Cosenza (CS), C.F.: MRCSNO00P42D086C
8. Sig. Meneghini Edoardo, nato il 25/11/1997 a Verona (VR), C.F.: MNGDRD97S25L781V;
9. Sig. Navarin Fausto, nato il 10/11/2000 a Vicenza (VI), C.F.: NVRFST00S10L840F
10. Sig.ra Ori Lucia Virginia, nata il 21/01/2001 a Mirano (VE), C.F.: ROILVR01A61F241Y
11. Sig.ra Pasquali Chiara, nata il 27/10/1998 a Iseo (VR), C.F.: PSQCHR98R67E333O;
12. Sig. Pavesi Tommaso, nato il 22/11/2000 a Trento (TN), C.F.: PVSTMS00S22L378Z
13. Sig.ra Piselli Angelica, nata il 27/11/1998 a Rimini (RN), C.F.: PSLNLC98S68H294K
14. Sig. Purgato Masseo, nato il 22/01/1996 a Negrar (VR), C.F.: PRGMSS96A22F861M
15. Sig. Toso Alessandro, nato il 17/05/1996 a Abano Terme (PD), C.F.: TSOSLN96E17A001E;
16. Sig. Trecarichi Giuseppe, nato il 17/07/1996 a Castellaneta (TA), C.F.: TRCGPP96L17C136Z;
17. Sig.ra Zanazzo Cecilia, nata il 20/10/1998 a Torino (TO), C.F.: ZNZCCL98R60L219D.

per complessivi n° 17 soci presenti su un totale di 20 soci iscritti.

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig. Bocchio Ramazio Luca e Segretaria la Sig. Aliyari Nahid.



Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione "Entropia APS" validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Aliyari Nahid e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa del Terzo Settore

Il Consiglio Direttivo espone all'Assemblea la bozza di modifica dello statuto dell'Associazione in seguito alla richiesta di iscrizione al RUNTS. In particolare le modifiche effettuate riguardano:

- art. 8, comma 4: elisione della previsione statutaria di trasferibilità della quota associativa per causa di morte ("ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte"), in quanto contrasta con la normativa speciale delle associazioni di promozione sociale indicata nell'articolo 35 comma 2 del Codice del Terzo settore;
- art. 20 comma 2: elisione della parte relativa alla cooptazione, in quanto a seguito della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.18244 del 30 novembre 2021 "non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso". Sostituzione della frase "in caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si provvederà ad una nuova elezione" con la seguente: "in caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione".

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 1 dell'ordine del giorno. Il punto 1 viene approvato all'unanimità dei presenti. Il Presidente alle ore 19:00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Cossato, 05 giugno 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REG. <u>200.00</u>	PAGAMENTO DEL <u>9.6.2023</u>
IPOT. _____	C/O <u>CAPODI AGRICULTO</u>
VOL. _____	REG.TO IL <u>12 GIU. 2023</u>
BOLLO _____	N° <u>1140</u>
DIR. _____	SERIE <u>3</u>
TOTALE <u>200.00</u>	

IL FUNZIONARIO
Cassiano Mancuso
(Firma su delega del Direttore Provinciale)



Il Segretario

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Entropia APS"



Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Entropia APS", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento ed intende operare anche in ambito nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Entropia APS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.¹

Art.3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apertistica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. L'Associazione opera nei seguenti campi (attività) di interesse generale previsti dall'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore), e specificatamente indicate dalle lettere:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art.4 – Finalità e attività dell'Associazione

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere musica, cultura e arti di ogni genere specificamente indirizzate alla cittadinanza e alla popolazione studentesca attraverso eventi e attività particolari; durante ogni Consiglio Direttivo tali eventi e attività sono discussi nelle loro caratteristiche generali e costituiscono gli scopi sociali dell'associazione;
- b) Avvicinare la cittadinanza, di ogni genere o età o orientamento politico, e la popolazione studentesca al territorio trentino tramite conferenze, attività ricreative o sportive, concerti e iniziative di ogni genere, inoltre sostiene con i suoi *scopi sociali* o con il semplice appoggio ogni associazione o ente locale che abbia finalità simili alle sue;
- c) In forza dei punti a e b, ogni collaborazione con associazioni o enti locali che abbiano finalità affini a quelle dell'associazione "Entropia APS" è favorita e auspicata; essa viene discussa nei propri caratteri specifici dal Consiglio Direttivo indicato dall'Assemblea degli Associati.

2. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Organizzazione, promozione e realizzazione di convegni, seminari, spettacoli, festival, mostre (anche fotografiche), proiezioni e rassegne cinematografiche, concerti e qualsiasi altra manifestazione sui temi di interesse dell'associazione;
- b) progettazione, organizzazione e gestione di spazi aperti al territorio rivolti a tutti gli interessati;
- c) organizzazione di eventi, attività e iniziative di animazione territoriale;
- d) attivazione di rapporti e sottoscrizione di convenzioni con Enti Pubblici e/o privati interessati a collaborare con i programmi dell'Associazione;
- e) progettazione, organizzazione e realizzazione di attività ed eventi di tipo formativo, di ricerca e di approfondimento;
- f) progettazione e realizzazione di attività di tipo artistico, musicale ed espressivo, ricreativo e educativo come laboratori, corsi, attività di tipo esperienziale, ecc.;
- g) pubblicazione e la diffusione di riviste, giornali, periodici, libri e bollettini a stampa o telematici, e ogni altro mezzo atto a far conoscere e diffondere tutte le iniziative dell'Associazione;
- h) gestione di blogs, forum e pubblicazioni attraverso la rete internet;
- i) promozione di iniziative nel settore delle politiche giovanili, finalizzate a garantire il diritto dei giovani, la loro autonomia e partecipazione attiva in una società democratica;
- j) attivazione di scambi e incontri tra giovani di diversi paesi e culture e la promozione di iniziative formative finalizzate alla ricerca ed innovazione sociale;



- k) implementazione di campagne di sensibilizzazione per lo sviluppo giovanile, l'educazione informale, la partecipazione dei giovani;
 - l) promozione e realizzazione di azioni concrete di cura del territorio e di sviluppo sostenibile;
 - m) organizzazione, promozione e realizzazione di attività di sensibilizzazione sui temi dell'economia solidale, del consumo critico della sostenibilità ambientale e della qualità, nonché l'attenzione ai prodotti locali, anche al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale del trasporto, degli imballaggi e della distribuzione delle merci;
 - n) organizzazione, promozione e realizzazione di forme di acquisto collettivo di beni e servizi.
 - o) Compiere tutti gli atti, concludere tutte le operazioni e svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con gli scopi sociali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
 4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, infine, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
 5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 – Procedura di Ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque condivida le finalità dell'associazione e ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che decide sull'ammissione. In

tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo dispone l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della decisione del Consiglio Direttivo ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

3. Il pagamento della quota associativa rappresenta l'atto di ammissione formale all'associazione per l'intero *anno associativo* vigente; quest'ultimo corrisponde al periodo che intercorre tra marzo e il febbraio dell'anno successivo.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della decisione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto specificamente delegato.

6. Lo status di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché dell'elettorato attivo e passivo. A tutti i soci è, quindi, riconosciuto il diritto a ricoprire le cariche sociali all'interno dell'associazione.

7. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. È previsto il principio del voto singolo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. E', quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E', altresì, prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome e l'immagine, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;



- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
5. La partecipazione alla vita associativa non ha durata temporanea ma gli associati hanno diritto a recedere dal rapporto associativo in qualunque momento.

Art.9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato cessa esclusivamente per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
 - d) motivi ritenuti gravi su disposizione del Consiglio Direttivo.
3. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Titolo III Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art.13 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli iscritti che hanno rinnovato la propria iscrizione per l'anno corrente; i rinnovi sono riportati nel libro soci.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati;Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o mezzo telematico almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Coordinatore o, in loro assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo di esercizio;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e/o pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare in merito al trasferimento della sede in un Comune diverso;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.



2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.



Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 1 anno e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) sottoporre il bilancio elaborato dal Tesoriere all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) nominare al suo interno Segretario e Tesoriere dell'Associazione;
 - d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) curare gli affari di ordine amministrativo e conferire mandati di consulenza;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) predisporre i *regolamenti sociali* dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) aprire rapporti con gli Istituti di Credito e cura i rapporti economico-finanziari dell'Associazione;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.



Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può aprire un bando di selezione per coprire il posto resosi vacante; la valutazione dei candidati spetta al Consiglio Direttivo. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

4. Nel caso di reintegro attraverso bando, come ipotizzato al comma 2, il nuovo consigliere non avrà diritto di voto sino alla ratifica della nomina da parte dell'Assemblea.



Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 1 anno ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Segretario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

6. Il Presidente ha la facoltà di nominare ed eventualmente, qualora sussistano validi motivi, sostituire il Segretario.

7. Il Presidente distribuisce all'interno del Consiglio Direttivo gli specifici incarichi volti al buon funzionamento dell'associazione e precise deleghe per particolari funzioni istituzionali.

5. Il Presidente è il garante, all'interno ed all'esterno dell'associazione, della trasparenza, pertanto è suo compito accertarsi della corretta pubblicizzazione degli atti ai soci.

6. Il Presidente mantiene l'ordine e il decoro durante le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Segretario o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 – il Segretario

1. Il Segretario è membro del Consiglio Direttivo, per l'Associazione svolge i seguenti compiti:

- a) redige i verbali delle riunioni di Assemblea ordinarie e straordinarie e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) coordina le procedure burocratiche per l'Associazione;
- c) detiene i rapporti con i consulenti dell'Associazione, per assicurare il costante adeguamento dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione alla normativa di riferimento;
- d) è responsabile delle comunicazioni e degli adempimenti in Agenzia delle Entrate;
- e) coordina la redazione dei bandi;
- f) assicura la corretta tenuta dei libri sociali e dei registri;
- g) monitora per l'Associazione l'iter di ammissione dei nuovi soci.

2. Il Segretario può essere rimosso secondo un'istanza portata all'attenzione dell'Assemblea degli Associati da un qualsiasi associato e votata positivamente da almeno 2/3 dell'Assemblea.

Art.24 – il Tesoriere

1. Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo, responsabile del patrimonio dell'Associazione, per la quale:

- a) gestisce entrate ed uscite;
- b) firma i mandati di spesa;
- c) presenta la bozza del bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio Direttivo;
- d) assicura la corretta tenuta delle scritture contabili e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'associazione, nonché attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- e) assicura la contabilità corrente delle spese dell'associazione;
- f) relaziona al Consiglio direttivo di eventuali inadempienze economiche dei soci e di quanti hanno stipulato un accordo per il sostentamento economico dell'associazione;
- g) coordina le iniziative per il reperimento dei fondi.



Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.



Art.29 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno associativo (definito all'art. 7 del presente statuto).
2. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.
3. In ottemperanza di quanto espresso al comma precedente è da intendersi ultimo atto valido dell'ASSEMBLEA quello d'individuare l'ente più idoneo a cui devolvere il patrimonio dell'associazione.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



IL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Luigi Bagnoli", written over a horizontal line.